




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Verifica delle quantificazioni

A.C. 1915

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023

N. 305 – 26 febbraio 2025



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 1915

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica  
d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto  
a Roma il 9 ottobre 2023

N. 305 – 26 febbraio 2025

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

## INDICE

<b>PREMESSA.....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI .....</b>	<b>- 3 -</b>
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA .....	- 3 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PROVVEDIMENTO .....	- 3 -
ARTICOLI DA 1 A 13 DELL'ACCORDO .....	- 6 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>1915</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023</b>
<b>Iniziativa:</b>	governativa
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica (RT):</b>	presente
<b>Relatore per la Commissione di merito:</b>	Formentini (Lega)
<b>Commissione competente:</b>	III (Affari esteri)

---

## PREMESSA

Il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, si compone complessivamente di 13 articoli.

Il provvedimento ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni del disegno di legge e dell'Accordo considerate dalla relazione tecnica e le altre norme che presentano profili di carattere finanziario.

## VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

### **ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica**

**Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore del provvedimento**

**Le norme del disegno di legge** dispongono l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l'ordine di esecuzione (articolo 2) e la data di entrata in vigore del provvedimento (articolo 4).

Gli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo, che prevede “scambi” e consultazioni di alto livello nei Ministeri della Difesa delle Parti<sup>1</sup>, sono indicati pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024. A tali oneri si provvede mediante riduzione, per 6.406 euro per l'anno 2024 e per 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1).

Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 3 del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti svolgono le attività previste dal citato Accordo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 2).

Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 (risarcimento di danni provocati in relazione alle attività svolte) e 12 (emendabilità dell'Accordo) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3).

**La relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni finanziarie (articolo 3).

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'India sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 9 ottobre 2023.

In particolare, l'articolo 3 del disegno di legge reca le disposizioni finanziarie del provvedimento, quantificando gli oneri derivanti dall'Accordo in misura pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024 (articolo 3, comma 1) e prevedendo che dall'attuazione delle disposizioni del medesimo Accordo ad esclusione dell'articolo 3 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 2). Inoltre si dispone che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 (risarcimento di danni provocati in relazione alle attività svolte) e 12 (emendabilità) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3).

---

<sup>1</sup> Tali scambi possono includere, tra l'altro, riunioni annuali e gruppi di lavoro congiunti.

Al riguardo, considerati l'avvio dell'esercizio finanziario 2025 e la natura degli oneri di parte corrente oggetto di copertura finanziaria, concernenti l'invio in missione in India di personale militare, dovrebbe essere valutata l'opportunità di riferire la decorrenza degli oneri medesimi a partire dall'anno 2025.

Con riferimento alla verifica della quantificazione degli importi dei suddetti oneri si rinvia alle pertinenti richiamate disposizioni dell'Accordo analizzate di seguito. Quanto alla verifica delle ipotesi di invarianza finanziaria relative alle altre disposizioni dell'Accordo, non si formulano osservazioni, rinviandosi, anche in tal caso, a quanto verrà illustrato di seguito (Cfr. *infra*).

**In merito ai profili di copertura finanziaria**, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 6.406 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione, in misura pari a 6.406 euro per l'anno 2024 e a 6.406 euro annui a decorrere dall'anno 2026, del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2024-2026, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Tanto premesso, nel rilevare che la disposizione reca una copertura finanziaria riferita all'anno 2024, si segnala preliminarmente che il provvedimento in esame è incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale disposizione, inerente alla disciplina dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale, stabilisce, tra l'altro, che nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resti valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo, che a tal fine formano l'oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro dell'economia e delle finanze.

Ciò posto, tenendo conto della tipologia degli oneri derivanti dal provvedimento, riferibili esclusivamente a spese di missione, si segnala tuttavia l'opportunità di aggiornare la decorrenza dei predetti oneri e adeguare, conseguentemente, la relativa copertura finanziaria,

fermo restando che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente utilizzato con finalità di copertura finanziaria reca le occorrenti disponibilità anche nell'ambito del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027. Sul punto, appare in ogni caso opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il comma 2 dell'articolo in esame reca, inoltre, una clausola di invarianza riferita alle restanti disposizioni dell'Accordo, ai sensi della quale dall'attuazione delle stesse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni competenti svolgono le attività ivi previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni per quanto attiene alla formulazione della disposizione.

Il comma 3 prevede, infine, che agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 12 dell'Accordo oggetto di ratifica, riferiti rispettivamente a futuri accordi concernenti la compensazione di danni che si dovessero produrre nelle attività svolte in base all'Accordo in esame e a possibili futuri emendamenti all'Accordo stesso, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. In proposito non si formulano osservazioni, trattandosi di una previsione in linea con quelle contenute in altri provvedimenti aventi ad oggetto la ratifica e l'esecuzione di accordi internazionali e riferite alla copertura finanziaria di oneri che si configurano in termini meramente eventuali.

#### **ARTICOLI da 1 a 13 dell'Accordo**

##### **Le norme dell'Accordo:**

- definiscono i principi attraverso cui sarà regolata la cooperazione oggetto del medesimo (articolo 1);
- specificano i settori della cooperazione, tra cui la politica di sicurezza e di difesa, nonché le modalità di attuazione della stessa, prevedendo, tra l'altro, visite di delegazioni di enti civili e militari e scambi di esperienze tra esperti di settore (articolo 2);
- definiscono la competenza dei rispettivi Ministeri della difesa per l'esecuzione e attuazione dello stesso, anche attraverso consultazioni bilaterali (articolo 3);
- regolano gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relative all'esecuzione dell'Accordo e che tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti (articolo 4);

- disciplinano la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte secondo l'Accordo attraverso il mutuo accordo, senza fare riferimento a Parti o entità terze ([articolo 5](#));
- regolano la cooperazione sui materiali per la difesa, nella progettazione, sviluppo, produzione, controllo, manutenzione e vendita - nonché qualsiasi altra attività decisa congiuntamente - relativi a equipaggiamenti, sistemi, piattaforme di difesa e qualsiasi altra questione tecnica o commerciale concordata. Le Parti si impegnano altresì a non riesportare il materiale acquisito senza il previo consenso della Parte che lo ha originariamente fornito. Tale cooperazione avverrà, tra l'altro, tramite ricerca scientifica, scambio di esperienze e servizi tecnici, sostegno alle industrie della difesa e agli enti governativi al fine di cooperare nel campo della produzione di beni militari ([articolo 6](#));
- recano disposizioni concernenti la proprietà intellettuale ed il trattamento dei dati personali, impegnando le Parti ad adoperarsi per garantire la protezione della proprietà intellettuale, compresi i brevetti di quanto sviluppato in conformità all'Accordo, nel rispetto delle legislazioni nazionali, degli accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti nonché, per l'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea ([articolo 7](#));
- regolano il trattamento di informazioni, documenti, materiali, atti e cose cui una delle Parti abbia apposto una classifica di segretezza, specificando che il loro utilizzo, possibile esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo, dovrà avvenire in conformità con le leggi e i regolamenti nazionali delle Parti e che il loro trasferimento potrà avvenire solo per il tramite di canali diplomatici approvati dalle rispettive Autorità nazionali per la sicurezza o altra Autorità designata dalle Parti ([articolo 8](#));
- conferiscono ai Ministeri della difesa delle due Parti la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, negli ambiti coperti dalle disposizioni dell'Accordo, che entreranno in vigore al momento della firma ([articolo 9](#));
- stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti, senza ricorso a terze Parti o organismi internazionali ([articolo 10](#));
- regolano l'entrata in vigore dell'Accordo dopo l'espletamento delle procedure nazionali di ratifica ([articolo 11](#)), prevedendo altresì la possibilità di emendare lo stesso attraverso il reciproco consenso delle Parti, manifestato per iscritto ([articolo 12](#));
- decretano che l'Accordo in esame rimarrà in vigore per un periodo indeterminato, salvo recesso delle Parti ([articolo 13](#)).

**La relazione tecnica**, relativa al provvedimento, riferisce e quantifica gli oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'[articolo 3](#) dell'Accordo, il quale, nell'individuare le modalità attraverso cui le Parti svilupperanno la cooperazione, prevede lo svolgimento di

eventuali visite ufficiali e consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare, vengono quantificati gli oneri nell'ipotesi di invio a Nuova Delhi di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 T. Col./Magg.) con una permanenza di tre giorni nella suddetta città (per i puntuali parametri di calcolo si rinvia al testo della relazione tecnica). Tali spese sono indicate pari a:

- **euro 1.001**, per spese di missione, che includono il pernottamento (euro 600, per i due rappresentanti nazionali e per due notti) e le diarie giornaliere (euro 210, per il dirigente militare ed euro 191, per l'altro rappresentante militare);
- **euro 5.405**, per spese di viaggio, che includono i voli di andata e ritorno per i due rappresentanti nazionali.

L'onere complessivamente discendente dall'articolo 3 dell'Accordo in esame è dunque pari a **euro 6.406**, ad anni alterni, a decorrere dal 2024.

Con riferimento agli articoli dell'Accordo elencati di seguito, la relazione tecnica precisa che le loro previsioni costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività, anche in considerazione del fatto che le attività che eventualmente verranno condotte saranno subordinate alla diponibilità di fondi delle Parti, come evidenziato all'articolo 4, comma 2, dell'Accordo. In particolare:

- in relazione all'articolo 2, concernente i settori di cooperazione, si tratta, tra l'altro, di attività di ricerca, sviluppo e supporto logistico, di cooperazione industriale in ambito difesa, anche tramite *joint ventures*, di istruzione militare, di servizi sanitari militari e attività sportive, nonché di richieste della Controparte di scambio di esperienze fra esperti delle Parti, di scambi di personale docente e studenti, di partecipazione a corsi e seminari;
- in relazione all'articolo 5, concernente il risarcimento degli eventuali danni in relazione alle attività di cooperazione disciplinate dall'Accordo in esame, la relazione tecnica specifica che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso si verificassero le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- in relazione all'articolo 6, le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa non comportano alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di disposizioni che completano il quadro normativo nazionale nello specifico settore del *procurement*;

Qualora, infine, vengano introdotti emendamenti (articolo 12) che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

**In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia preliminarmente che l'accordo in esame, di cui si dispone la ratifica, è composto da 13 articoli ed è finalizzato a rafforzare la cooperazione fra Italia e India per la difesa e la sicurezza.

In particolare l'Accordo: prevede visite di delegazioni di enti civili e militari e scambi di esperienze tra esperti di settore ([articolo 2](#)); definisce la competenza dei rispettivi Ministeri della difesa per l'esecuzione e attuazione dello stesso, anche attraverso consultazioni bilaterali ([articolo 3](#)); regola gli aspetti finanziari derivanti della cooperazione, stabilendo che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza e che tutte le attività condotte saranno soggette alla disponibilità di fondi delle Parti ([articolo 4](#)). Vengono, altresì, disciplinati la materia del risarcimento di eventuali danni provocati in relazione alle attività svolte e il ricorso, in tal caso, al mutuo accordo ([articolo 5](#)), nonché le attività di *procurement* militare, le attività di ricerca scientifica, lo scambio di esperienze e di servizi tecnici e il sostegno alle industrie della difesa ([articolo 6](#)). Viene, inoltre, prevista la possibilità di sottoscrivere intese supplementari, con entrata in vigore al momento della firma ([articolo 9](#)). Le eventuali controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo verranno risolte tramite consultazioni tra le Parti ([articolo 10](#)). L'accordo potrà essere emendato attraverso il reciproco consenso delle Parti, manifestato per iscritto ([articolo 12](#)).

Al riguardo, la relazione tecnica evidenzia la sostanziale neutralità finanziaria delle norme dell'Accordo, con l'eccezione della fattispecie di onere di cui all'articolo 3, concernente, in particolare, le attività di consultazione bilaterale tra le Parti, e riferite a spese per invio in missione all'estero (in India) di personale militare, per le quali la relazione tecnica quantifica un onere pari a euro 6.406, ad anni alterni, a decorrere dal 2024. In proposito, non si formulano osservazioni considerati i dati e i parametri forniti dalla relazione tecnica che consentono di verificare e confermare l'importo del suddetto onere. In merito, inoltre, alle altre disposizioni dell'Accordo, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria delle stesse, non si formulano osservazioni.